

Qualifiche. In «Gazzetta» il decreto con i requisiti per le piattaforme Ue

Associazioni, via libera alla «patente» europea

Formazione obbligatoria e verifiche ogni tre anni

Laura Cavestri

MILANO

La patente per l'"emersione" giuridica delle associazioni è giunta alla fase finale.

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 122 di ieri, 26 maggio, è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia (di concerto con le Politiche comunitarie), dato 28 aprile, che fissa il perimetro applicativo di diritti, doveri e requisiti richiesti alle associazioni delle professioni non regolamentate per la rappresentanza in chiave europea. L'obiet-

tivo, infatti, è, per le professioni italiane "senz'Albo", partecipare alle piattaforme dei percorsi formativi comuni da discutere su scala europea. Per gli Ordini si tratta, invece, di un surrettizio riconoscimento che eccede le finalità della direttiva 2005/36/Ce (recepita con il decreto legislativo 206/07).

Dando corpo all'articolo 26 del decreto, le associazioni (che devono prevedere «la tutela della specifica attività svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri») potranno iscriversi in un Registro tenuto dal ministero della Giustizia, che verificherà i requisiti di struttura organizzativa e rappresentatività nazionale da almeno 4 anni. Le associazioni non potranno attribuire agli iscritti un attestato di competenza, ma dovranno comunque prevedere «l'obbligo all'aggiornamento professiona-

le costante» e dovranno definire «strumenti idonei - si stabilisce nel decreto - ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo». Un precetto che neppure gli Ordini professionali possono vantare.

L'associazione dovrà, in ogni caso, ricomprendere «chi abbia conseguito titoli professionali nella rispettiva attività o abbia conseguito - si dice nel decreto - una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali».

La domanda di inserimento nell'elenco della Giustizia - corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente e dalla documentazione che ne attesta i requisiti richiesti - va inoltrata al Dipartimento per gli Affari di giustizia (Direzione generale della giustizia civile). Entro 120 giorni dalla ricezione, la Direzione ne verifica

la sussistenza e richiede al Cnel il parere. Almeno 20 giorni prima della scadenza dei 4 mesi il ministero può richiedere informazioni aggiuntive (che devono essere fornite entro tre settimane dalla richiesta).

Una volta "includere", le associazioni sono sottoposte a verifica ministeriale triennale. Provvedimenti di diniego, cancellazione, revoca e cancellazione sono adottati dalla Giustizia con decreto.

Contro il provvedimento si erano già espressi molti Ordini professionali, tra cui il Consiglio nazionale di dottori commercialisti ed esperti contabili che due mesi fa (si veda Il Sole 24 Ore del 27 marzo) ha deliberato le vie legali contro il decreto interministeriale, come «indebita presupposto giuridico per l'equiparazione tra Ordini e associazioni».